

Le nuove S.R.L.

S.R.L. SEMPLIFICATA E S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO

Norme e prassi : ART. 2463 E 2463-BIS CODICE CIVILE; ART. 3 COMMA 1 DEL D.L. 1/2012; ART. 44 D.L. 83/2012 CONV. IN LEGGE 134/2012.

Lo scenario delle s.r.l. è cambiato: oltre alla s.r.l. ordinaria sono previste ora altre due tipologie meno costose e più incentivanti soprattutto per i giovani.

Si tratta della S.r.l. semplificata, riservata ai giovani che non hanno compiuto i 35 anni d'età, e la S.r.l. a capitale ridotto. Entrambe hanno il vantaggio di potersi costituire con un capitale sociale minimo di 1 euro.

In questa trattazione, dopo un riepilogo sulle principali forme societarie previste dal nostro ordinamento, ci soffermeremo ad analizzare le due nuove tipologie di s.r.l., mettendole a confronto con la tipologia ordinaria, prevista dall'art. 2463 del codice civile.

Le società

Il nostro sistema giuridico prevede principalmente due categorie societarie ammissibili:

le società di persone, che si suddividono in: società semplici, società in accomandita semplice e società in nome collettivo. Esse sono caratterizzate da:

responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali.

Assumere la responsabilità illimitata significa che il socio non rischia solo il danaro o i beni conferiti ma l'intero suo patrimonio. La responsabilità è solidale quando il creditore può scegliere, a propria discrezione, il socio al quale rivolgersi ed esigere da lui l'adempimento per la totalità dell'obbligazione. Ricordiamo, vista l'importanza, che la responsabilità è illimitata e solidale:

- o per tutti i soci senza eccezione, nella società in nome collettivo;
- o per tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice;
- o per i soci accomandatari nella società in accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata.

Un potere di amministrazione che riguarda direttamente la qualità di socio illimitatamente responsabile. Ciò significa che ogni socio, illimitatamente responsabile, è anche per il solo fatto di essere socio (illimitatamente responsabile) amministratore della società.

Intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci.

Le società di capitali, dove le qualità personali dei soci perdono importanza e i soci vengono in considerazione per la quota di capitale sottoscritta. Le società di capitali si suddividono in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. Le caratteristiche delle società di capitali sono antitetiche rispetto a quelle delle società di persone:

responsabilità limitata dei soci. Essi pertanto rischiano solo il danaro o beni conferiti in società. Di questo beneficio godono:

- o tutti i soci della società per azioni;
- o tutti i soci della responsabilità limitata;
- o i soci accomandanti della società in accomandita per azioni, con esclusione dei soci accomandatari che invece sono solidalmente

e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali

Il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio. Il socio non è, in quanto tale, amministratore della società; la qualità di socio gli conferisce solo il potere di concorrere con il proprio voto nella nomina degli amministratori. L'organizzazione interna della società si articola in una pluralità di organi:

- o assemblea dei soci, competente per la nomina e la revoca degli amministratori, per l'azione di responsabilità nei loro confronti, per l'approvazione del bilancio annuale e per le modifiche dell'atto costitutivo;
- o consiglio di amministrazione, composto anche da non soci, cui spetta la gestione dell'impresa sociale.

La qualità di socio è liberamente trasferibile. La sostituzione della persona del socio non richiede alcuna modificazione del contratto di società e si attua per volontà del cedente e del cessionario, o secondo il meccanismo di successione.

S.r.l. ordinaria

(art. 2463 C.C.)

La società a responsabilità limitata può costituirsi per contratto o atto unilaterale (la c.d. srl unipersonale) ed è richiesta, a pena di nullità, la forma di atto pubblico.

È previsto un contenuto minimo obbligatorio per l'atto costitutivo:

cognome e nome (o denominazione), data e luogo di nascita (o Stato di costituzione), domicilio (o sede), cittadinanza di ciascun socio (è ammessa la partecipazione di soggetti diversi da persone fisiche);

la denominazione deve contenere l'indicazione, anche tramite sigla, di società a responsabilità limitata, il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

l'attività che costituisce l'oggetto sociale deve essere lecita, possibile e determinata (almeno determinabile);

l'ammontare del capitale sottoscritto, non inferiore a 10.000 €, e di quello versato;

i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e beni apportati in natura;

la quota di partecipazione di ciascun socio;

le norme di funzionamento della società;

le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Per la costituzione è necessario che oltre all'atto costitutivo siano soddisfatte queste condizioni:

capitale sociale interamente sottoscritto;

rispetto della disciplina speciale dei conferimenti;

versamento di almeno il 25% del C.S. (o 100% se costituzione con atto unilaterale);

presentazione della relazione di stima sui conferimenti in natura, redatta da un revisore legale o da una società di revisione;

sussistenza delle autorizzazioni e condizioni richieste, in virtù di leggi speciali relative al proprio oggetto.

Le due nuove forme di S.r.l.

(art. 3 D.l. 1/2012 e art. 44 D.l. 83/2012)

Due sono le nuove forme di società a responsabilità limitata che recentemente hanno affiancato quella tradizionale:

s.r.l. semplificata (S.r.l.s.), introdotta dal decreto liberalizzazioni (art. 3 comma 1 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito in Le. 27/2012), inserita nel codice civile all'articolo 2643-bis e disciplinata oltre che dalla norma istitutiva anche dalle disposizioni della S.r.l. ordinaria laddove compatibili;

S.r.l. a capitale ridotto (S.r.l.c.r.) introdotta dall'art.44 del Decreto Sviluppo (D.L. n.83 del 22 giugno 2012 convertito in L. 134/2012), non collocata nel codice civile ma anch'essa disciplinata oltre che dalla norma istitutiva, anche dalle disposizioni della Srl ordinaria, in quanto compatibili.

Le due nuove forme societarie hanno una caratteristica comune, e cioè un capitale sociale molto più ridotto rispetto al minimo legale di €10.000 previsto per la Srl ordinaria. Esse infatti possono costituirsi con un capitale minimo di 1 € fino ad un massimo di 9.999,99 €.

La differenza fondamentale tra le due tipologie di srl, è che mentre la S.r.l.s. può essere costituita solo da soggetti al di sotto dei 35 anni di età, la S.r.l.c.r. non prevede limiti d'età, pur rivolgendosi tendenzialmente a soggetti più anziani.

L'intento del legislatore è di dare impulso all'economia italiana, e di incentivare i giovani con l'introduzione di forme meno costose di società (soprattutto la srl semplificata). Tuttavia, una volta usciti dallo studio notarile, entrare in banca ed ottenere un credito risulta impossibile, soprattutto per un giovane senza "spalle coperte".

Il sogno di aprire una società con 1 euro si infrange contro lo scoglio delle banche, che necessitano di garanzie prima di rilasciare il credito. Su questo aspetto si segnala però che è in previsione un accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Abi per fornire risorse finanziarie, a condizioni agevolate, ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono iniziative mediante la costituzione di S.r.l.c.r., e si dovrà chiarire se questo vantaggio coinvolgerà anche le S.r.l.s.

S.r.l. semplificata (art. 2463-bis C.C.)

La costituzione della Srls è consentita solo a persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età. La società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale.

Deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 2012¹ che, secondo il Notariato² non può essere minimamente modificato.

L'anno, il giorno del mese di in, innanzi a me notaio in con sede in è/sono presente/i il/i signore/i cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/i comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "..... società a responsabilità limitata semplificata", con sede in (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

3. Il capitale sociale ammonta ad € e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari al percento del capitale.

4. E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la

decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Firma dei componenti Firma del notaio

Le caratteristiche salienti della Srls, oltre a quelle già evidenziate inerenti alla figura dei soci (solo persone fisiche sotto i 35 anni di età, e all'ammontare del Capitale sociale da €1 a € 9.999,99) sono le seguenti:

la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl semplificata;

il Capitale sociale può essere costituito solo da conferimenti in denaro e deve essere versato integralmente alla costituzione, nelle mani degli amministratori. Quest'ultima specificazione appare in contrasto con le nuove disposizioni sulla circolazione di denaro contante, per cui i trasferimenti eccedenti la soglia di 999,99€ devono avvenire con modalità tracciata;

gli amministratori devono essere necessariamente soci;

l'atto costitutivo, pur esigendo il passaggio dal notaio, non richiede onorari notarili ed è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. È dovuta solo l'imposta di registro fissa sui conferimenti di capitale - €168 - oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa (e poi una volta all'anno) e le altre tasse normalmente dovute (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori).

Non è possibile cedere le quote di partecipazione a un soggetto di età superiore a 35 anni - il che sembra allineato all'esigenza di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro - né a un soggetto diverso dalla persona fisica; l'atto, se stipulato è nullo.

Meno chiaro è il destino della Srls nella quale uno o più soci superino i 35 anni di età. In un primo momento questa ipotesi era regolata precisamente, e si prevedevano queste opzioni:

la trasformazione della società in Srl ordinaria, in modo da lasciare nella compagine sociale il socio anziano;

in mancanza, l'esclusione di diritto del socio anziano;

se il requisito di età viene meno in capo a tutti i soci, la società o va trasformata in Srl ordinaria o, in mancanza, va posta in liquidazione.

In sede di conversione del D.L. n.1/12 tutte queste disposizioni sono state soppresse, pertanto su questi aspetti restano ancora dubbi.

S.R.L. SEMPLIFICATA		
COSTITUZIONE	Requisiti dei soci	Persone fisiche
		Che non abbiano compiuto i 35 anni d'età alla data della costituzione
	Numero dei soci	La s.r.l. semplificata può essere costituita con contratto (plurilaterale) o atto unilaterale (società unipersonale)
	Capitale sociale	Pari almeno ad 1 Euro e inferiore a 10.000 €
		Il conferimento deve farsi in denaro e deve essere versato all'organo amministrativo
		Sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione
	Atto costitutivo	Deve essere redatto per atto pubblico, in conformità allo standard tipizzato con decreto interministeriale
Esenzione da oneri	L'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili	
REGOLAMENTAZIONE	Atti, corrispondenza e sito Internet	Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico devono essere indicati: - la denominazione di S.r.l. semplificata; - l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; - la sede della società; - l'ufficio del Registro delle Imprese presso cui è iscritta.
	Cessione delle quote	Divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti d'età e l'eventuale atto è nullo

S.r.l. a capitale ridotto
 (art. 44 D.l. 83/2012)

La S.r.l. a capitale ridotto, introdotta dall'art. 44 del D.l. 83/2012, pur mantenendo alcune agevolazioni previste per la s.r.l. semplificata, si differenzia da quest'ultima in primo luogo per il fatto di non avere il limite anagrafico dei 35 anni.

Un'altra differenza rispetto alla S.r.l.s. è che la S.r.l. a capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche di costituzione, non godendo delle agevolazioni previste per la s.r.l. semplificata.

Le caratteristiche salienti di questa forma societaria sono le seguenti:

la costituzione può avvenire da parte di soggetti sia con meno che con più di 35 anni di età;

l'ammontare del Capitale sociale va dal minimo di €1 al massimo di € 9.999,99;

la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl a capitale ridotto;

l'atto costitutivo non deve essere predisposto secondo una forma standard; di conseguenza potrà essere del tutto simile a quello di una Srl ordinaria, salvo che per l'ammontare del Capitale sociale;

il Capitale sociale deve essere integralmente versato alla costituzione, e il versamento va fatto direttamente nelle mani degli amministratori; anche in questo caso il capitale può essere versato solo in denaro;

gli amministratori possono essere anche non soci;
 chiarito che alla Srlcr possono partecipare persone fisiche senza particolari requisiti di età, le partecipazioni dovrebbero poter essere cedute, quindi, solo a persone fisiche, salvo specifiche ulteriori limitazioni introdotte nello statuto;
 non sono previste agevolazioni in termini di costi di costituzione.

S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO		
COSTITUZIONE	Requisiti dei soci	Persone fisiche
	Numero dei soci	La s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita con contratto (plurilaterale) o atto unilaterale (società unipersonale)
	Capitale sociale	Pari almeno ad 1 Euro e inferiore a 10.000 €
		Sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione
Atto costitutivo	Deve essere redatto per atto pubblico, e deve indicare gli elementi di cui all'art. 2463-bis comma 2 del C.C.	
REGOLAMENTAZIONE	Amministrazione	Per disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci
	Atti, corrispondenza e sito Internet	Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico devono essere indicati: - la denominazione di S.r.l. a capitale ridotto; - l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; - la sede della società; - l'ufficio del Registro delle Imprese presso cui è iscritta.

Tabella di confronto

	S.R.L. ORDINARIA	S.R.L. SEMPLIFICATA	S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO
Normativa	Art. 2463 C.C.	Art. 2463-bis C.C.	Art. 44 D.l. 83/2012
Soci	Persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche	Persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione	Persone fisiche
Forma	Atto pubblico (contratto o atto unilaterale)	Atto pubblico (contratto o atto unilaterale)	Atto pubblico (contratto o atto unilaterale)
Statuto e atto costitutivo	Libero (elementi indicati nell'art. 2463 C.C.)	Conforme al modello standard tipizzato con decreto ministeriale	Libero (elementi indicati nell'art. 2463-bis C.C.)
Denominazione	S.r.l.	S.r.l.s.	S.r.l.c.r.
Amministratori	Persona fisica o soggetto diverso da persona fisica	Uno o più soci	Persone fisiche, anche non soci
Capitale sociale	Minimo 10.000 €, in denaro o natura	Da 1 € a 9.999,99 € solo in denaro	Da 1 € a 9.999,99 € solo in denaro
Versamento del capitale iniziale	In banca, almeno il 25% del capitale in denaro	Interamente versato nelle mani degli amministratori	Interamente versato nelle mani degli amministratori
Spese di costituzione	Ordinarie	Esenzione da bolli, diritti di segreteria e onorari notarili	Ordinarie
Cessione quote	Libera	Vietata verso soggetti che non siano persone fisiche di età inferiore a 35 anni	Vietata verso soggetti che non siano persone fisiche